



**TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI**  
**SEZIONE SECONDA CIVILE E PROCEDURE CONCORDATARIE**

Il Giudice Francesca Fiorentini,  
ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Nel procedimento iscritto al n. r.g. **73-1/2025 PU** promosso da:

**MASSIMO PUGGIONI**, con l'assistenza della dott.ssa Elena Catelan

RICORRENTE

Letto il ricorso presentato in data 18.12.2025 da Massimo Puggioni, con il quale è stato proposto un Piano di Ristrutturazione dei debiti ex art. 67 e ss. del d.lgs. n. 14/2019 e ss. modifiche (Codice della Crisi e dell'Insolvenza – CCI);

letta la relazione redatta ai sensi dell'art. 68 CCI dal Gestore dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento presso l'Ordine dei Commercialisti di Sassari, dott. Stefano Sanna, allegata all'atto introduttivo;

dato atto che la proposta di piano è stata corredata dalla documentazione indicata all'art. 67, II comma, CCI;

rilevato che la relazione dell'OCC contiene le indicazioni di cui all'art. 68, II comma, CCII;

considerato che il ricorrente riveste la qualifica di “consumatore” così come delineata dall'art. 2, I comma, lett. e), CCI;

tenuto conto che, alla luce della documentazione in atti e delle risultanze della relazione del Gestore della Crisi, si è in presenza di soggetto sovraindebitato, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCI;

dato atto che non risulta la ricorrenza di condizioni ostative ex art. 69, I comma, CCI;

ritenuto pertanto che ricorrano i presupposti per disporre la comunicazione ai creditori della proposta e del piano con le modalità previste dall'art. 70, I comma, CCI, riservando all'esito la decisione in ordine all'omologa del piano (art. 70, VII comma, CCI);

tenuto conto che il ricorrente ha domandato di disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari e di sospendere le trattenute sullo stipendio in busta paga effettuate mensilmente da PREXTA Spa e VIVIBANCA spa;

osservato che, su istanza del debitore, il giudice – con il decreto con il quale dispone la pubblicità del procedimento e la comunicazione ai creditori (art. 70, I comma, CCI) –

può: 1) disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano (art. 70, IV comma, prima parte); 2) disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio, fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati (art. 70, IV comma, seconda parte);

ritenuto che, come richiesto dal consumatore, al fine di preservare il proprio patrimonio a favore dei creditori secondo le previsioni del piano, ricorrano i presupposti per accogliere l'istanza di divieto di azioni cautelari ed esecutive nonché di sospensione della cessione del quinto dello stipendio a favore di Prexta Spa e Vivibanca spa e, correlativamente, per disporre a carico del ricorrente il divieto di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati dal giudice;

visto l'art. 70, I, II, III, IV, VI CCI;

### **DISPONE**

1. il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del ricorrente, la sospensione delle trattenute sullo stipendio in busta paga effettuate mensilmente da Prexta Spa e Vivibanca Spa ed il divieto per lo stesso di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati dal giudice;

2. che il ricorso contenente il piano e la proposta sia pubblicato sul sito web istituzionale [www.tribunale.sassari.it](http://www.tribunale.sassari.it), nel rispetto della normativa della GDPR Privacy;

3. che il ricorso contenente il piano e la proposta, la relazione dell'OCC ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC a tutti i creditori, presso la loro residenza o la sede legale, preferibilmente per posta elettronica certificata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto;

4. che l'OCC comunichi ai creditori – unitamente alla documentazione indicata al punto precedente - un avviso contenente le seguenti indicazioni:

- l'indirizzo pec dell'OCC al quale inoltrare tutte le comunicazioni relative alla procedura;
- l'avvertimento che, ricevuta la documentazione di cui al punto che precede, i creditori dovranno comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata; in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
- l'avvertimento che nei venti giorni successivi alla comunicazione, ogni creditore potrà presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC;
- l'avvertimento che ciascun creditore può chiedere la revoca delle misure protettive ex art. 70, V comma, CCI in caso di atti in frode;

5. che l'OCC - entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni da parte dei creditori (art. 70, comma III, CCI) - depositi: 1) la documentazione relativa alla notifica ai creditori, onde consentirne la verifica; 2) le eventuali osservazioni proposte dai creditori oppure, nel caso in cui non siano state presentate, una propria dichiarazione circa il mancato inoltro di osservazioni; 3) sentito il

debitore, relazioni il giudice (replicando ad eventuali osservazioni dei creditori che non ritenga condivisibili) e proponga eventuali modifiche al piano ritenute necessarie.

Si comunichi a parte ricorrente e all'OCC.

*Sassari, 10/01/2026*

Il Giudice

*Francesca Fiorentini*